

**UOC Risorse Umane**

**Il dirigente della UOC Risorse Umane  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 503 del 03/06/2020**

**OGGETTO: Liquidazione allo Studio Legale Stanizzi della ft. n° 01/20 del 13/05/2020 di € 19.595,98 relativa al giudizio IFO/C.M.T.-M. rgn 73236/2014.**

Esercizi/o 2020 - conto 509030203    Centri/o di costo 101100

- **Importo presente Atto: € 19.595,98**

- **Importo esercizio corrente: € 19.595,98**

Budget

- **Assegnato: € 600.000,00**

- **Utilizzato: € 461.743,00**

- **Residuo: € 118.661,02**

**Autorizzazione n°: 2020/94110.1241**

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Risorse Umane    Proposta n° DT-475-2020

**L'estensore**

**Graziano Fronteddu**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Eleonora Allocca**

**Il Dirigente della UOC Risorse Umane**

**Sonia Evangelisti**

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

***Il Dirigente della UOC Risorse Umane***

- VISTI**                      il Decreto Legislativo 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288;
- la legge regionale 23 gennaio 2006 n° 2;
- l'Atto Aziendale adottato con deliberazione del 06/06/ 2019 n° 489;
- la nota prot. I.F.O. 967 del 22/10/2020 con la quale si è disposto in via temporanea di trasferire le attività relative alla Gestione del Contenzioso e al Governo dei Contratti Assicurativi alla U.O.C. Risorse Umane;
- PREMESSO**                che in data 20 novembre 2014 i sigg.ri C.M.T.-M.A.-M.V., quali eredi del sig. M.O. hanno intentato un giudizio, rgn 73236/2014, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, teso ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, oltre interessi, a seguito di un intervento chirurgico effettuato dal sig. M.O. presso gli I.F.O. nell'anno 2011;
- che gli I.F.O. con atto di disposizione n° 07 del 10/02/2015 hanno conferito all'Avv. Antonio Stanizzi l'incarico per la propria rappresentanza e difesa nel giudizio sopra citato;
- CONSIDERATO**            che con sentenza n°17555/2017 il predetto Tribunale ha respinto il ricorso presentato dai ricorrenti condannandoli, tra l'altro, alla rifusione delle spese legali in favore degli I.F.O. quantificate in complessivi euro 11.948,30;
- che detto importo è stato recuperato dal legale suindicato per conto di questi Istituti;
- VISTA**                        la ft. PA01/20 del 13/05/2020 con la quale l'avv. Antonio Stanizzi, in esito all'attività professionale svolta ha chiesto il pagamento, a titolo di saldo, della somma di euro 19.595,98, al lordo delle ritenute di legge, redatta ai sensi del D.M. 140/2012;
- che l'importo di cui alla fattura in parola corrisponde ai parametri adottati nel periodo dell'affidamento del relativo incarico legale;
- RITENUTO**                 necessario procedere alla liquidazione della fattura suindicata;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

### **DETERMINA**

**Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:**

- procedere alla liquidazione a favore dell'Avv. Antonio Stanizzi della ft. N°PA01/20 del 13/05/2020 di € 19.595,98, a titolo di saldo, per l'opera professionale svolta per gli I.F.O. nel giudizio rgn 73236/2014;
- far gravare la relativa spesa sul conto n. 5.09.03.02.03, esercizio 2020.

La U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

**Sonia Evangelisti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**Da:** [aagg](mailto:aagg)  
**A:** [ufficiolegale@cert.ifo.it](mailto:ufficiolegale@cert.ifo.it); [graziano.fronteddu@ifo.gov.it](mailto:graziano.fronteddu@ifo.gov.it)  
**Oggetto:** I: notule insolute 1 ottobre 2019  
**Data:** venerdì 13 marzo 2020 13:43:04

---

Da : "Per conto di: antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org" posta-certificata@legalmail.it  
A : ifo@pec.aruba.it, diramm@cert.ifo.it, aagg@cert.ifo.it  
Cc :  
Data : Fri, 13 Mar 2020 12:15:55 +0100  
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: notule insolute 1 ottobre 2019

Illustri Signori,

faccio seguito alla precedenti comunicazioni ( pec del 9 giugno 2017, 31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019 ) segnalandoVi che le notule proforma emesse, già riepilogate nelle precedenti mail, risultano ad oggi impagate.

I colloqui intervenuti presso i Vostri Uffici con l'Avvocato Andreasi hanno prodotto, da parte di quest'ultimo, esclusivamente assicurazioni in merito ad un immediato pagamento, senza alcun positivo esito.

Come ben noto ai Vostri competenti Uffici, tutte le notule sono state redatte in conformità ai decreti ministeriali medio tempo vigenti e, ove applicabile, la convenzione in essere, non sussistendo, pertanto, alcun fattore ostativo al pagamento delle notule.

Nel ribadire che sugli importi da Voi dovuti maturano, decorsi trenta giorni dall'emissione delle rispettive notule, interessi moratori ex decreto legislativo 191.2012, Vi invito a voler provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla presente, al pagamento dei complessivi importi dovuti, restando a disposizione per un incontro con il Vostro Signor Direttore Generale e /o con il Vostro Signor Direttore Amministrativo per una compiuta esplicazione della situazione.

La presente deve intendersi quale formale atto di messa in mora ed interruttivo della prescrizione, fatto salvo , in difetto di pagamento, il necessario ricorso ad opportuna azione giudiziale.

Con i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

# FEPA - ABSTRACT XML



**STANIZZI ANTONIO**  
**00197 VIALE MARESCIALLO IT**  
**PILSUDSKI 118**  
**Partita IVA: 10019730588**  
**Codice fiscale: STNNTN55E03C3520**

**Spett.le**  
**Istituti Fisioterapici Ospitalieri -**  
**Uff\_eFatturaPA - Via Elio Chianesi**  
**53 - 00144 - Roma**  
**Codice Univoco Ufficio:UFWFGB**

<b>Fattura</b>	<b>13/05/2020</b>	<b>FPA 1/20</b>			
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.		VALUTA
		Bonifico	Altro		Euro

<b>Ritenuta</b>				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	
Ritenuta persone fisiche	3.088,90	20,00	A	

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	13430,00		15444,50		22,00
DESCRIZIONE C. M. T. ed altri - giudizio Tribunale Roma RG 73236.2014 - Vs. delibera 7.2015 - ns. proforma 140.2018							

**IMPOSTE**

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	3.533,70

<b>Importo a carico SSR:</b>	<b>16062,28</b>
<b>Quota Fissa:</b>	
<b>Bollo:</b>	
<b>Toale Documento:</b>	<b>19.595,98</b>
<b>TOTALE DA PAGARE:</b>	<b>16.507,08</b>

Onorari	€ 15.444,50
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.	€ 617,78
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 16.062,28</b>

  

IVA 22,00 % su Imponibile	€ 3.533,70
<b>Totale</b>	<b>€ 19.595,98</b>

  

Ritenuta d'acconto 20,00 %	€ 3.088,90
<b>Netto a pagare s.e.o.</b>	<b>€ 16.507,08</b>

Sent. 17555/17  
Com. 8832/17  
Sent. 18315/17

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIII CIVILE

In persona del giudice dott.ssa Annalisa Chiarenza ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 73236 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, ritenuta in decisione all'udienza del 19.9.2017, vertente

tra

Cucchi Maria Teresa, Mancini Antonio e Mancini Vittoria, in proprio e nella dichiarata qualità di eredi di Mancini Ottavio (Avv. Carlo Marino)

**ATTORI**

**E**

Istituti Fisioterapici Ospitalieri Regina Elena (Avv. )

**CONVENUTA**

**NONCHE'**

Berkshire Hataway International Insurance Limited

**CHIAMATA IN CAUSA**

**OGGETTO:** responsabilità professionale

**CONCLUSIONI**

Come da verbale in atti dell'udienza del giorno 19.9.2017.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio è stato introdotto dagli attori per i danni patiti in proprio e quali eredi di Mancini Ottavio in data 3.12.2011 ricoverato presso gli IFO, al fine di sottoporsi ad un intervento di cistectomia radicale; successivamente all'intervento il Mancini veniva sottoposto a TAC la quale evidenziava una lesione intestinale "peritonite" ragion per cui veniva nuovamente operato; dopo il secondo intervento ne seguiva un terzo con esecuzione di una ileostomia e successivamente il Mancini veniva ricoverato in rianimazione; a causa del persistere di uno stato infettivo veniva effettuato un tampone della ferita che risultava positivo; stante la perdita di sangue dalla ferita i sanitari IFO decidevano di sottoporre il Mancini a trasfusione mentre un'altra trasfusione sarebbe stata effettuata il 12 marzo 2012; durante la notte dell'11.3.2012 il Mancini decedeva.

Si sono costituiti gli IFO deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori, non essendo dato desumere dall'atto introduttivo il rapporto di parentela esistente con il de cuius ed inoltre quanto a Vittoria Mancini non essendo nemmeno stata formulata una espressa richiesta risarcitoria. Hanno sostenuto poi l'infondatezza della domanda attrice comunque chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della Berkshire Hataway International Insurance Limited costituitasi eccependo la clausola claims made. Indi è stato disposto rinvio per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., aderendo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori.

Deve rilevare il Giudice che a fronte della specifica eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori questi ultimi non hanno provato né richiesto di dimostrare il rapporto che li legava al defunto Ottavio Mancini, sicchè deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli esponenti. Tale eccezione appare assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni svolte dalle parti.

Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

visto l'art. 281 sexies c.p.c.,  
dichiara la carenza di legittimazione attiva degli attori e, per l'effetto, li condanna alla  
rifusione delle spese di lite anticipate dai convenuti IFO e dalla chiamata in causa  
Berkshire Hataway International Insurance Limited, spese che liquida in euro 7.795,00  
ciascuno, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge.  
Così deciso in Roma, il 20.9.2017

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE

Rosa Traversa

*Luca Di Lorenzo*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositario in Cancelleria



Roma, il

*20/9/2017*

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rosa Traversa